

Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di approvvigionamento elettrico

INTRODUZIONE

Con l'entrata in vigore della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), a partire dal 1° gennaio 2009, sono decaduti i regimi di monopolio sull'approvvigionamento elettrico e pure quelli di distribuzione ai clienti finali sanciti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e dalla Legge sull'Azienda elettrica ticinese (LAET).

Il Gran Consiglio ticinese, approvando in data 4 novembre 2013 la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico, del 23 marzo 2007 e 30 novembre 2009 (LA-LAEI), ha previsto, sia per il Cantone sia per i Comuni, l'incasso di una tassa a carico dei gestori di rete per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali per la posa delle infrastrutture elettriche. Tutte le modalità di calcolo, incasso e riversamento agli utenti finali di questa tassa sono regolate dalla LA-LAEI (art. 14a) e relativo Regolamento di applicazione.

Inoltre, è stato approvato un nuovo articolo 14b LA-LAEI che prevede la possibilità di sottoscrivere prestazioni contrattuali con i gestori di rete in presenza di un'apposita base legale comunale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'addossamento ai consumatori finali dei costi derivanti dagli accordi contrattuali, sottoscritti con i gestori di rete ai sensi dell'art. 14b LA-LAEI.

Art. 2 - Campo di applicazione

Gli accordi contrattuali con i gestori di rete riguardano:

- la fornitura di energia elettrica ai Comuni, per le attività pubbliche e amministrative;
- le spese di gestione, di manutenzione e d'investimento della rete di illuminazione pubblica.

Le prestazioni fornite da terzi, non comprese nei mandati di prestazione con i gestori di rete, non potranno essere computate ai consumatori finali.

Art. 3 - Basi legali

Le basi legali per gli accordi contrattuali, giusta l'articolo 2 del presente Regolamento, sono costituite dagli articoli 14b LA-LAEI, dagli articoli 186, 192, 193a e 193b della Legge organica comunale (LOC).

Art. 4 - Comprensorio

La tassa è incassata in maniera uniforme su tutto il comprensorio comunale, indipendentemente dal gestore di rete.

Art. 5 - Competenze

Il Consiglio comunale sottoscrive convenzioni o mandati di prestazioni con i gestori di rete, che regolano gli accordi contrattuali previsti all'articolo 2 del presente Regolamento.

Il Municipio fissa annualmente la tassa, tramite Ordinanza municipale.

MODALITÀ, PRINCIPIO DI PRELIEVO, LIMITI DELLA TASSA

Art. 6 - Modalità

I costi per le prestazioni contrattuali con il gestore di rete sono computati ai consumatori finali sulla base del consumo annuo in kWh;

La tassa è esposta separatamente sulla bolletta del consumatore, in modo conforme al diritto cantonale e federale.

Il gestore di rete è autorizzato a fatturare richieste di acconto e conguagli sulla scorta delle emissioni usuali delle bollette.

Art. 7 - Principio di prelievo

Nell'ambito dell'approvazione annuale del preventivo, il Consiglio comunale può decretare - sulla scorta dei risultati dell'anno precedente e delle previsioni d'esercizio - la rinuncia al prelievo della tassa.

Art. - 8 Determinazione annuale della tassa

Annualmente i gestori di rete forniscono al Comune i costi relativi a:

- fornitura al Comune del comprensorio per l'energia legata alle attività pubbliche e amministrative;
- le spese di gestione, di manutenzione e d'investimento della rete di illuminazione pubblica.

Sulla scorta dei costi medi forniti per gli scopi specificati all'art. 2, il Municipio fissa annualmente la tassa, tramite Ordinanza municipale.

Art. - 9 Tassa

La tassa è calcolata moltiplicando il consumo annuo dei singoli consumatori finali, per un importo di:

minimo	0 cts/kWh
massimo	1 cts/kWh

Trattandosi di un introito realizzato dell'ambito della attività sovrana dei Comuni **la tassa non è soggetta all'IVA.**

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Modalità d'incasso

Le modalità saranno indicate nell'Ordinanza municipale.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo la ratifica da parte della Sezione degli Enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015.